

COPIA NON DEFINITIVA

Schema di Regolamento ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria".

CAPO I

(Semplificazione e riordino dei contributi diretti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

ART. 1

(Presentazione delle domande)

1. A decorrere dall'anno 2009, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale.

Viene prescritta, per le imprese richiedenti i contributi, la presentazione delle domande per via informatica, sottoscritte con firma digitale. Nel sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sarà pubblicato l'indirizzo elettronico cui farle pervenire. Solo per ragioni di impossibilità di presentazione della domanda per via telematica, questa potrà essere presentata mediante raccomandata postale.

ART. 2

(Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, 2 quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, e di cui al comma 2 dell'art.153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 3 a condizione che la testata edita sia effettivamente

venduta nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali, e di almeno il 30 per cento per quelle locali. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice che richiede il contributo, ovvero distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

La norma sostituisce, quale requisito per l'accesso ai contributi, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita. Si introducono quindi nuovi parametri, si definiscono la distribuzione e la vendita rilevanti, con esclusione delle vendite in blocco, e si fissa una nuova definizione di testata nazionale. Significativa è l'esclusione delle vendite in blocco che si sono rivelate a volte pretestuose o concordate con l'acquirente nell'ambito di una strategia volta ad aumentare la diffusione apparente. Si tratta complessivamente di una norma che contiene novità significative e che risulta strettamente correlata con il nuovo criterio di calcolo del contributo variabile, anch'esso fondato sulla distribuzione.

2. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, devono essere composte in prevalenza da giornalisti. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009 la maggioranza dei soci deve risultare dipendente dell'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il requisito della prevalenza di giornalisti nelle cooperative costituisce necessaria precisazione, a cui gli uffici erano pervenuti già in via interpretativa. Costituisce invece una novità significativa la richiesta che la maggioranza dei soci sia dipendente della cooperativa. Si tratta di una disposizione rigorosa che mira a scoraggiare le cooperative "di comodo" e, contemporaneamente, a favorire l'occupazione.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, le imprese editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, continuano ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, avendone i requisiti, a condizione che si costituiscano, entro l'anno medesimo, in cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e del comma 2 del presente articolo.

La norma proposta mira a rimuovere una evidente anomalia: la categoria residuale e ormai anacronistica delle imprese editrici di giornali di partito che si costituirono in cooperative speciali entro il 1/12/2001, non possedendo i nuovi e più rigorosi requisiti di rappresentanza parlamentare allora

introdotti. Si prevede che confluiscono gradualmente nella categoria delle cooperative giornalistiche e si prescinde dalla necessità di configurare tali testate come organi di movimenti politici, spesso fittizi.

ART. 3

(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2 ter dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di quotidiani di cui al comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 25 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 quater dello stesso articolo, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in qualunque forma costituite, consistono in un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché in un importo variabile nella misura di euro 0,09, per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 25 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

La norma costituisce una significativa semplificazione e razionalizzazione del meccanismo di calcolo dei contributi cui si riferisce. Infatti si eliminano le complicazioni di calcolo derivanti dalla previsione dei cd. raddoppi, nonché quelle derivanti dagli scaglioni di tiratura e si introduce il criterio del contributo variabile fondato linearmente sul numero di copie distribuite. Ulteriori novità sono costituite dalla rimozione del limite minimo di 10.000 copie di tiratura media e dall'introduzione di un limite massimo di 25 milioni di copie annue distribuite. Inoltre si prevede l'estensione del medesimo meccanismo di calcolo anche alle imprese editrici di giornali di partito. Anche a tali imprese si applica un contributo variabile fondato sulle copie distribuite. Dalla norma derivano risparmi di spesa distribuiti fra gli aventi diritto.

3. Alle agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e alle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riconosciuto per ciascuna impresa un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei

costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

Il contributo per le agenzie di stampa e radiofoniche non varia sostanzialmente rispetto a quello attualmente previsto, ma la norma è tecnicamente indispensabile essendosi modificato il meccanismo di calcolo dei contributi per gli altri soggetti destinatari.

4. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, sono considerati ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.

La disposizione, disincentivando l'acquisto "chiavi in mano" di pagine o intere parti dei giornali, punta ad un duplice scopo: da un lato rendere scarsamente rilevanti, ai fini del contributo, costi a volte artificialmente gonfiati per prestazioni esterne all'impresa, dall'altro valorizzare l'attività editoriale originale svolta all'interno dell'impresa stessa, favorendo così l'occupazione ed il pluralismo dell'informazione. Dalla norma derivano risparmi di spesa.

ART. 4

(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, il contributo calcolato ai sensi dell'articolo 3 per le imprese editrici di quotidiani in misura superiore a 2 milioni di euro, è ridotto del 20 per cento ove l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato; il contributo calcolato ai sensi dell'articolo 3 per le imprese editrici di periodici in misura superiore a 400 mila euro, è ridotto del 20 per cento ove l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di una disposizione innovativa che mira a favorire lo sviluppo dell'occupazione ed in particolare l'assunzione di giornalisti e poligrafici da parte delle imprese editrici, mediante l'introduzione di un vincolo rigoroso alla percezione dei contributi. Fermi restando i vari meccanismi di calcolo dei medesimi, si subordina la misura effettiva della loro erogazione all'esistenza, presso l'impresa, di giornalisti e poligrafici dipendenti. Si prevede un'applicazione differita al 2009 per consentire alle imprese di adeguarsi ai parametri previsti. Dalla norma derivano risparmi di spesa.

ART. 5

(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostantive all'erogazione dei contributi, sono definite dall'articolo 2359 del Codice civile, nonché dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l'insussistenza di tali rapporti ovvero indica dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su richiesta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica, relativamente alle imprese richiedenti i contributi, gli assetti societari e la conformità degli stessi alla normativa vigente, nonché l'esistenza di partecipazioni o rapporti tra le imprese medesime, qualora rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11 ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con tale norma vengono puntualizzate, con riferimento alla stringente normativa vigente in materia, le situazioni di collegamento e controllo tra imprese editrici, ostantive all'erogazione dei contributi, nonché le modalità di accertamento delle stesse, mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e successive verifiche da parte dell'Agcom.

ART. 6

(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di Finanza, ai sensi della Convenzione vigente tra la stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

La norma richiama la convenzione in atto con la Guardia di Finanza per l'effettuazione di controlli sulle imprese richiedenti i contributi e sulla documentazione presentata.

ART. 7

(Termine di decadenza dal diritto a percepire i contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Il termine di decadenza per le imprese editrici che non abbiano adempiuto all'onere dell'invio della completa e regolare documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti e per il calcolo dei contributi, già fissato, per gli anni antecedenti il 2007, dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 2, comma 128, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, in un anno dalla presentazione della relativa domanda, è stabilito per tutte le imprese in un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande.

La norma individua il dies a quo, da cui decorre il termine annuale di decadenza, già previsto dalle norme citate, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contributo, al fine di uniformare tale termine per tutte le imprese e semplificare in tal modo le procedure d'ufficio.

CAPO II

(Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

ART. 8

(Disposizioni di semplificazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

La norma definisce il requisito della quotidianità delle trasmissioni per le emittenti radiofoniche e televisive, uniformandola ai criteri previsti per la stampa quotidiana. Tale disposizione, già prevista dall'articolo 2, comma 20 della legge 31 luglio, 1997, n. 249, impropriamente abrogata dal Testo Unico delle comunicazioni, si rende necessaria per evitare disparità di trattamento con la stampa quotidiana.

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 2007, n. 222, che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L'amministrazione, su comunicazione degli Istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.

Il comma 2 disciplina le modalità di recupero dei contributi già erogati, nel caso in cui l'impresa, ammessa ai benefici, pur in pendenza di contenzioso giurisdizionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 2007, n. 222, sia risultata poi soccombente nei confronti degli Istituti previdenziali. La norma consente altresì all'Amministrazione, su comunicazione degli Istituti previdenziali, di poter effettuare direttamente il recupero delle somme nei confronti delle imprese interessate, nel caso in cui le stesse continuino a percepire contributi, consentendo quindi semplificazione delle procedure e risparmio di spesa.

3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2008, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, devono presentare la domanda di contributi e rimborsi entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo a quello di riferimento degli stessi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale.

4. La documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 comprovante:

1. la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
2. estremi di registrazione (numero e data) della testata giornalistica presso il competente Tribunale;
3. gli estremi del decreto di concessione per la radiodiffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di conferma o voltura della stessa;
4. il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
5. il palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria, specificando se trattasi di propri programmi informativi, nonché l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive ;
6. il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione e l'attestazione dei versamenti contributivi

effettuati. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti.

7. le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda con l'indicazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
8. Il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale relativa all'utilizzo del segmento di contribuzione.

Inoltre, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, devono inviare copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza, rilasciata dagli stessi; le stesse imprese devono indicare le modalità di pagamento indicando istituto di credito e codice IBAN.

Per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio lo statuto, l'atto costitutivo, il verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci sono sostituiti dalla certificazione con vigenza. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo di invio della documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, per le emittenti radiofoniche, e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, per le emittenti televisive.

5. La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un anno dalla presentazione della domanda di contributi, a pena di decadenza.

I commi 3, 4 e 5 consentono alle imprese radiofoniche e televisive uno snellimento del procedimento di concessione dei contributi. Viene prevista la presentazione delle domande per via informatica, sottoscritta con firma digitale.

Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno indicate le modalità per l'inoltro di tali domande.

Quanto alla documentazione è prevista una semplificazione, provvedendo altresì ad uniformare la documentazione attualmente prevista per le emittenti radiofoniche con quella delle imprese televisive.

In particolare il comma 5 fissa il termine per la presentazione di tutta la documentazione in un anno dalla presentazione della domanda di contributi.

6. A decorrere dall'anno 2007, il preavviso di domanda previsto per le imprese radiofoniche ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è obbligatorio solo in relazione alla presentazione della prima domanda di contributi ed è valido anche per le istanze relative agli anni successivi
Per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di nuova costituzione o che siano titolari di una nuova testata, resta l'obbligo di inviare il preavviso scritto.

In analogia a quanto previsto per le emittenti televisive dall'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680, il comma 6 prevede che il preavviso di domanda relativo all'anno

2007 già inoltrato dalle imprese di radiodiffusione sonora, , sia valido anche per le istanze relative agli anni successivi.

7. Le imprese di radiodiffusione sonora che richiedono il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine previsto dal precedente comma 5.

La norma prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che richiedono il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine di un anno, previsto per ogni altra documentazione, ai sensi dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera o) della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di diversificazione delle funzioni tra funzione politica e amministrativa, le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 sono presiedute dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo.

Il comma 8, applicando i principi generali previsti dalla legge 59/1997 in materia di separazione tra politica ed amministrazione su attività di gestione, semplifica la composizione delle Commissioni consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive.

ART. 9

(Agenzie di informazione)

1. Dal 1 gennaio 2009, le agenzie di stampa e di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti agli istituti previdenziali di appartenenza; devono essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 15 regioni e devono diffondere oltre 2000 notiziari entro l'anno.

2. Dal 1 gennaio 2009, le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dall'articolo 5, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti agli istituti previdenziali di appartenenza, devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e devono diffondere oltre 1000 notiziari entro l'anno.

3. Dal 1 gennaio 2009, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali deve essere per almeno i due terzi relativo a forniture di servizi per i quali si chiedi l'accesso alle provvidenze da parte di imprese che non abbiano alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse, come definiti ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile e ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l'eventuale insussistenza di tale circostanza.

4. Le agenzie di stampa e informazione di cui ai commi precedenti, sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

I commi 1 e 2, disciplinano la consistenza redazionale delle agenzie di informazione nazionali, regionali e locali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive, per ottenere il rimborso delle spese di abbonamento. Si tratta di requisiti volti a definire l'adeguatezza delle strutture redazionali delle agenzie stesse, che in precedenza, in mancanza di riferimenti normativi, sono stati proposti dalle Commissioni incaricate di esprimere pareri sulla concessione delle provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive. Le disposizioni costituiscono, inoltre, un efficace strumento di restringimento complessivo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggior caratura professionale. Le disposizioni del comma 3 consentono di evitare che vengano incentivati connubi societari tra soggetti che svolgono al contempo attività radiotelevisiva e di agenzia, fruendo impropriamente di opportunità offerte dal sistema dei contributi. Il comma 4 prevede che le agenzie di stampa e informazione forniscano maggiori delucidazioni sui servizi resi alle imprese radiotelevisive.

ART. 10

(Canoni ammessi a rimborso)

1. A decorrere dalle domande relative all'anno 2009, le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti a tempo pieno, a norma del contratto nazionale di lavoro. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi di tutte le agenzie di stampa e di informazione a

diffusione nazionale o regionale a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno è corrisposto un incremento di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.

2. A decorrere dalle domande relative all'anno 2009, le imprese radiofoniche regionali e locali e le imprese televisive locali in possesso di concessione a carattere commerciale sono tenute ad avere, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, alle loro dipendenze almeno un giornalista a tempo pieno, a norma del contratto nazionale di lavoro. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di tutte le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno è corrisposto un incremento di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.

3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2009, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.

4. A decorrere dalle domande relative all'anno 2009, le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno due giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

La norma, relativamente alle imprese radiofoniche nazionali (comma 1), alle imprese radiofoniche e televisive regionali (comma 2) e alle imprese radiofoniche locali (comma 3), stabilisce l'importo massimo del rimborso delle spese sostenute per l'abbonamento alle agenzie di stampa e di informazione collegandolo ad un numero minimo di giornalisti assunti a tempo pieno dalle imprese. Il combinato disposto delle disposizioni anzidette risulta in grado di generare un consistente risparmio. Il comma 4 prevede che le emittenti organo di partito abbiano almeno due giornalisti a tempo pieno alle proprie dipendenze.

ART. 11

(Riduzioni tariffarie)

1. La procedura di rimborso delle agevolazioni tariffarie, applicata ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione, di qualsiasi tipo, ivi

compresi i sistemi via satellite, per le imprese radiofoniche e televisive è disciplinata dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

L'art.11, in materia di rimborsi per le riduzioni tariffarie, affida all'Ufficio la corresponsione agli Enti gestori competenti all'applicazione delle tariffe elettriche e ai servizi di telecomunicazione delle somme da essi corrisposte alle imprese radiofoniche e televisive.

ART. 12

(Controlli)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento delle opportune verifiche, accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sull'attività delle imprese e sulla documentazione presentata dalle stesse, anche attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'art. 12 dispone che il Dipartimento possa effettuare verifiche e controlli, in relazione all'attività delle imprese ed alla documentazione presentata, anche ricorrendo alla collaborazione della Guardia di Finanza.

ART. 13

(Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

2. A decorrere dalle domande relative all'anno 2008, le imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 continuano a percepire esclusivamente i contributi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 4. Le stesse imprese non accedono al contributo previsto dall'articolo 4, comma

2 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'ulteriore contributo previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

L'art. 13 prevede, oltre a disposizioni di semplificazione, una riduzione dei contributi da erogare. Il primo comma, conformandosi ai principi e criteri direttivi disposti dalla lettera c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230 mantengono il diritto all'intero contributo, anche in presenza del riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Il comma 2 stabilisce che le imprese che al 31 dicembre 2005 abbiano maturato il contributo quali organi di partito possono continuare a percepire solamente il contributo di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 250/1990.

3. Con esclusione di quelle previste dal comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale del fondo fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo anche ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dell' art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Il comma 3, indirizzandosi alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dispone che il contributo alle stesse, sia allineato all'identico possibile riparto fra tutte le altre imprese radiofoniche e televisive secondo le risorse disponibili.

CAPO III

(Semplificazione e riordino dei contributi indiretti)

ART. 14

(Ambito di applicazione)

1. Le procedure di semplificazione e riordino dei contributi all'editoria previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 sono disciplinate dal presente decreto.

La norma in attuazione del disposto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, definisce l'ambito applicativo del decreto in esame.

ART. 15

(Procedimento di concessione delle agevolazioni di credito)

1. Alla concessione delle agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

- a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
- b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
- c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 e disimpegnate sono contestualmente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 2, attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

La norma disciplina la concessione delle agevolazioni di credito, materia già trattata negli articoli 6 e 7 della legge n. 62 del 2001. E'aggiornato il limite dell'importo del contributo ammesso che è arrotondato per difetto a 15 milioni di euro, rispetto a euro 15.493.706,97 pari a lire 30.000.000.000 di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) della legge n. 62 del 2001. E' previsto inoltre uno snellimento delle attuali procedure mediante l'inserimento nell'avviso della documentazione da produrre a corredo della domanda. Ciò consente di modulare nel tempo le richieste da sottoporre alle imprese concorrenti, superando la rigidità degli schemi di domanda allegati alla precedente normativa, venendo così incontro alle esigenze di semplificazione e chiarezza del procedimento. Al fine di rendere più incisiva nella realtà economica l'erogazione dei benefici, è stata prevista la riduzione da due ad un anno del termine entro il quale il progetto per il quale è richiesto il contributo deve essere completato. L'unificazione delle procedure, con l'eliminazione della procedura automatica, si inquadra in un'ottica di semplificazione e snellimento, che comporterà una maggiore certezza in

ordine all'erogazione del contributo statale ed una ulteriore garanzia in termini di gestione delle risorse finanziarie a tal fine stanziata, in quanto ogni istanza verrebbe sottoposta alla valutazione del Comitato deliberante. L'apparente svantaggio per i soggetti beneficiari derivante dall'eliminazione della suddetta procedura sarà bilanciato dalla semplificazione del procedimento di erogazione del contributo statale derivante dalle modifiche alla disciplina vigente. La previsione di cui al comma 2 consentirà - ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" - sia l'impegno automatico delle somme indicate nell'Avviso che il recupero delle somme impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 e, poi, disimpegnate con contestuale rassegna al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

ART. 16

(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)

1. In relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, l'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 15, comma 2, è previsto con cadenza annuale.
2. Entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande, il richiedente realizza il progetto oggetto della domanda. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:
 - a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
 - b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme ;
 - c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

- a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;
- b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

6. In caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

- a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
- b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
- c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
- d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
- e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

7. Il Comitato, di cui all'articolo 18, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispose una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

L'articolo disciplina le procedure già previste dagli articoli 3, 4, 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002 in materia di documentazione che le imprese devono produrre. In primo luogo, in ossequio al disposto dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, è prevista l'emanazione dell'avviso in relazione alle disponibilità di bilancio per l'annualità di riferimento, costituendo l'emanazione dell'avviso impegno delle somme stanziato. Nell'ambito del perseguimento della semplificazione delle

procedure, si innovano le modalità di acquisizione della documentazione prodotta direttamente dalle imprese istanti. Il mancato rispetto del termine, previsto al comma 4, per l'invio della documentazione comporta, peraltro, la non procedibilità nella valutazione delle domande.

ART. 17

(Determinazione del contributo)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 18, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 15 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 18 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti dello stanziamento.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
5. La liquidazione del contributo in conto canoni calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno direttamente al soggetto richiedente. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al

tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

L'articolo interviene sulla materia disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 62 del 2002, in tema di spesa per la realizzazione del progetto ammessa a contributo, prevedendo la riduzione della stessa dall'attuale 90 per cento al 50 per cento e contestualmente riducendo la parametrizzazione delle spese destinate alle scorte dal 40 per cento al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi a contributo. La finalità di tale intervento trova la sua motivazione nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dal citato articolo 44, a fronte di una dinamica delle dotazioni dei capitoli di spesa in diminuzione. La proposta garantisce inoltre un intervento pubblico in misura proporzionale identica per ciascun soggetto richiedente, certo, trasparente e strettamente collegato all'importo della spesa ammessa al finanziamento nonché il contenimento della spesa pubblica. La liquidazione del contributo avverrà solo a realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni e sarà effettuata in un'unica soluzione direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data del provvedimento di liquidazione. Tale modifica consentirà di effettuare l'erogazione del contributo al soggetto richiedente senza il ricorso all'intermediazione del soggetto finanziatore ed eviterà il collegamento tre le rate di ammortamento e l'erogazione del contributo. L'articolo prevede che la durata del finanziamento non possa superare i dieci anni di cui non più di due di utilizzo/preammortamento, inoltre, vista la completa coincidenza tra utilizzo e preammortamento non è ammissibile protrarre il preammortamento oltre il semestre nel corso del quale è stato completata l'erogazione del finanziamento.

ART. 18

(Comitato per le agevolazioni di credito)

1. La composizione del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n.62, è così disciplinata. Il Comitato è composto:

- a) dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;
- b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
- d) da un esperto in materia di editoria ivi compresa quella elettronica nonché un esperto nel campo dell'ingegneria entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16.

5. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

6. La nomina del Comitato è disposta con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo modifica la composizione ed il funzionamento del Comitato, già disciplinato dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 62 del 2001 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, prevedendo una riduzione dei suoi membri e mutando la sua natura con l'attribuzione di funzioni squisitamente tecniche. La modifica nel suo complesso comporta un manifesto ulteriore snellimento di tutte le fasi della procedura afferenti l'esame delle domande. E' escluso qualsiasi onere per il funzionamento del Comitato, in ottemperanza al disposto generale del citato articolo 44.

ART. 19

(Presentazione delle domande)

1. Le domande relative al presente decreto sono presentate per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa non potesse utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 15, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi, sottoposti a valutazione ai fini dell'ammissibilità della domanda.

La norma introducendo la facoltà di presentare la domanda per via telematica risponde all'indirizzo contenuto nell'articolo 44 del citato decreto-legge che prevede alla lettera b) il ricorso a procedure informatizzate. E' fatta comunque salva la facoltà di presentare la domanda per via ordinaria, motivando l'impossibilità di produrla per via telematica.

ART. 20

(Controlli e revoca dei benefici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di Finanza che, ai sensi dell'apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammessi alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta, annualmente, ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

La norma richiama la convenzione in atto con la Guardia di finanza per eventuali controlli sull'attività dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e sulla documentazione presentata.

ART. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le agevolazioni di credito concesse ai sensi della legge ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato di cui all'art. 18, sono attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito richieste ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62.

ART. 22

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle Comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari al 50 per cento di quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prestatore.

2. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello Sviluppo Economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

La norma è volta a contenere la spesa entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ciò, tenuto conto anche della enorme quantità di pezzi spediti dalle varie tipologie di editori attraverso il canale postale, che dovrebbe comportare un trattamento di maggior favore anche per l'erario, allorché rimborsa il costo delle agevolazioni tariffarie.

CAPO IV

(Disposizioni finali e abrogazioni)

ART. 23

(Abrogazioni)

1. In relazione al Capo I, a decorrere dai procedimenti riferiti ai contributi relativi all'anno 2008, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: "il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa";
- b) lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- c) lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

- d) comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa;"
- e) primo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa," ;
- f) secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "e 11 e in misura, comunque , non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,";
- g) comma 2 quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da "ivi comprese" fino alla fine del comma;
- h) lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- i) comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- j) comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- k) comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- l) comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- m) comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- n) comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- o) comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- p) articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278;
- q) comma 2 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278;
- r) articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
- s) secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- t) comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. In relazione al Capo II sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) Il comma 295, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La disposizione semplifica il procedimento di rimborso dei contributi restringendo l'ambito dei destinatari.

- b) Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Il comma 2 riallinea le aspettative dei soggetti percettori del contributo, come determinati nell'insieme dall'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): "Le altre imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso."

In tal modo si affida ad una legge di sistema la determinazione complessiva dei soggetti percettori e dei loro requisiti di accesso, evitando singole disposizioni foriere di disparità di trattamento.

c) Le parole da :*"La quota spettante"* a:*"ai sensi della presente legge:"* dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse.

Il comma 3, indirizzandosi alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige abolisce la procedura farraginoso ed inefficace, prevista dalla seconda parte del comma 2 quinquies, lettera c) dell'art. 10 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In relazione al Capo III, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) I commi 8 e 10 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- b) Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 , i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
- c) L'articolo 3 bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46.

La norma prevede la abrogazione di norme precedenti superate con l'attuale disciplina, nonché il coordinamento dell'articolo 10, in tema di presentazione di domande per interventi effettuati in anni precedenti, con la nuova disciplina di valutazione. Per quanto concerne la lettera c), l'abrogazione mira ad eliminare una norma che comporta un inutile adempimento da parte di una vastissima platea di editori.

ART. 24
(Decorrenza)

1. Ove non sia diversamente determinato, le norme di cui ai Capi I e II entrano in vigore a decorrere dai contributi relativi all'anno 2008.
2. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.